



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 04/11/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2014, n. 2121

Legge n. 147/2013, art. 1, comma 569 - adempimenti in materia di società partecipate. Prelevamento dal Capitolo del Fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Presidente, On. Nicola Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli e dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli, riferisce quanto segue:

L'art. 3 commi 27-29 della Legge 244/2007 ha previsto l'obbligo per le Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001, fra le quali rientrano le Regioni e gli Enti locali, di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. La medesima norma a riguardo oltre a stabilire un termine di adempimento, delimita il campo di applicazione, escludendo le partecipazioni in società che erogano servizi di interesse generale, i cui fondamenti trovano definizione nella normativa dell'Unione europea, oltre che le società quotate.

La citata norma interviene con riferimento agli ambiti del contenimento della spesa pubblica e della tutela della concorrenza e del mercato, imponendo alle pubbliche amministrazioni la razionalizzazione delle proprie partecipazioni. In modo particolare l'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 stabilisce quanto di seguito:

“Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.

L'art. 1, comma 569 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), nel prorogare al 30 aprile 2014 i termini fissati dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (successivamente ulteriormente prorogati dal D.L. n. 16/2014 al 31 dicembre 2014) per la dismissione partecipazioni che rientrano nel perimetro fissato dalla norma ha stabilito che, decorso il termine:

“la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.

Il comma 569 testé riportato interviene, tuttavia, non solo a modificare la scadenza dei riferimenti temporali originariamente previsti per la dismissione delle partecipazioni “vietate”: il termine di cui alla L. 244/2007, infatti, ritenuto ordinatorio anche alla luce dei pronunciamenti intervenuti nel corso del tempo

da parte della magistratura contabile (Corte Conti Sez. Lombardia, PAR 48/2008), assume un carattere perentorio allorché le Amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni in società che rientrano nelle fattispecie di che trattasi, non attivino apposita procedura di dismissione entro il 31 Dicembre 2014. Successivamente a tale data, infatti, la medesima norma dispone la cessazione della qualità di socio, assimilando tale ipotesi al recesso disciplinato dal codice civile.

Al fine di ottemperare al disposto della norma occorre preliminarmente verificare la ricorrenza delle condizioni che attengono l'obbligo di dismissione, ed in particolare si rende necessario verificare la sussistenza o meno di motivazioni che consentano alla medesima Regione il mantenimento delle partecipazioni azionarie in essere.

A tal riguardo, così come peraltro documentato nei consueti monitoraggi effettuati da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, la Regione detiene un quadro di partecipazioni dimensionato e coerente rispetto alle finalità istituzionali proprie dell'Ente Regione.

Tanto anche in considerazione del percorso di razionalizzazione che la Regione Puglia ha posto in essere già prima dell'introduzione della citata L. 244/2007 e che continua in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Nell'ambito di tale percorso di razionalizzazione intrapreso dalla Regione ai sensi di legge, occorre verificare la ricorrenza delle condizioni che consentano il mantenimento della partecipazione anche con riferimento alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., nei confronti della quale la Regione detiene una partecipazione di maggioranza (50,49%).

Preliminarmente, giova ricordare che la partecipazione nella società termale è stata acquisita dalla Regione Puglia a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 59/1997, art. 22 che disponeva il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché la vigilanza sulle attività relative, le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT).

Dallo statuto della Società, art. 4, si evince quanto di seguito:

“la Società ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti e che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari quali la produzione e il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati ivi compresi: preparati chimici, farmacologici e cosmetici, la realizzazione e gestione di centri di cura, riabilitazione e benessere, esercizi turistici, ricreativi alberghieri e stabilimenti balneari.”

Le finalità di cui innanzi evidenziano la natura prettamente commerciale delle attività. Tale circostanza, pur considerando la valenza che detta Società assume con riferimento ai servizi offerti, agli aspetti occupazionali e di indotto che caratterizzano la medesima quale elemento imprenditoriale di attrazione per il territorio su cui insiste, esclude la ricorrenza tanto dei caratteri di strumentalità rispetto agli scopi istituzionali della Regione a norma dell'articolo 13 del decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con legge 4/08/2006, n. 248 che sancisce che l'attività deve essere rivolta direttamente ed esclusivamente all'Ente pubblico socio, quanto di quelli di “servizio di interesse generale” così come intesi dalla vigente normativa. Si evidenzia, a tale proposito, che il concetto “servizi di interesse generale” trae origine in ambito comunitario, nel Libro Verde della Commissione europea (COM 2003 - 270), che contempla “un'espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale (SIEG)” e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico”.

Per altro verso, i risultati di bilancio nell'ultimo quinquennio, pur in presenza di un margine operativo lordo positivo, evidenziano un risultato complessivo di gestione in perdita, considerando le componenti non monetarie e le risultanze complessive della gestione extra-caratteristica. I risultati di bilancio dimostrano la difficoltà da parte dell'Azienda di generare cash flow sufficiente a consentire

l'autofinanziamento oltre che della gestione corrente, anche degli investimenti. Pertanto, onde evitare la progressiva erosione del patrimonio, si rende necessario procedere ad una ricapitalizzazione dell'azienda, tale da consentire l'attivazione di ulteriori linee di attività a valore aggiunto in grado di alimentare la sostenibilità della gestione. Detta esigenza, espressa anche dall'organo di amministrazione in sede assembleare, confligge con la possibilità di soci pubblici di procedere alla ricapitalizzazione in ragione del divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (art. 6, co. 19, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122).

Gli elementi appena richiamati (attività propriamente di natura commerciale, assenza di caratteristiche che qualificano la stessa come SIEG, risultati di esercizio in perdita, esigenza di ricapitalizzazione per investimenti, assenza di caratteristiche che qualificano i servizi come strumentali rispetto alle funzioni tipiche dell'Ente Regione) non consentono alla Regione Puglia di mantenere la partecipazione detenuta nella Società Terme di Santa Cesarea SpA.

Tanto premesso, nel quadro delle cogenti disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 569 della Legge 27.12.2013 n. 147, si evidenzia la necessità di dar corso, nei termini prescritti, ad apposita procedura finalizzata alla dismissione della partecipazione, evitando l'automatismo della "cessazione della qualità di socio" ope legis disposta dalla norma stessa.

La procedura di dismissione si rende necessaria oltre che in ottemperanza a specifica disposizione di legge, al fine di evitare l'insorgere di danno erariale connesso con la mancata attivazione.

L'avvio del procedimento, infatti, consente alla Regione Puglia di poter qualificare l'articolato iter di cessione della quota azionaria detenuta, a partire dalla necessaria valutazione del valore della stessa, fino alle procedure di evidenza pubblica funzionali alla dismissione, ponendo in essere tutte le cautele del caso finalizzate a scongiurare effetti negativi sul tessuto socio-economico del territorio interessato ed a salvaguardare e mantenere i livelli occupazionali.

Infatti, decorso il termine del 31 dicembre 2014, le partecipazioni per le quali la normativa vigente dispone la dismissione che non siano state oggetto di un procedimento a ciò finalizzato "cessano" ad ogni effetto e, nei dodici mesi successivi, rimangono a carico delle società le azioni finalizzate a liquidare in denaro il valore delle quote ai soci pubblici cessati. Tanto comporta, quindi, che sarebbero i competenti organi di amministrazione a dover attivare apposite procedure finalizzate a fissare il valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 2, cod. civ. che testualmente recita: "il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni".

A tale proposito va precisato che la norma recata dal comma 569, disciplina una ipotesi di "cessazione" della qualità di socio ope legis del tutto nuova, che si innesta su disposizioni civilistiche alquanto articolate: è stato infatti osservato che "le modalità di determinazione del valore della quota del recedente, fortemente penalizzanti nell'attuale disciplina, costituiscono grave problema, trattandosi di conciliare un atto, ed un intento, liquidatorio, quale quello del socio, con i caratteri di una società, di un'impresa, in esercizio, e le due prospettive: liquidazione e continuità sono in contrasto".

Nel quadro delle disposizioni di legge innanzi richiamate, lasciare alla Società, e quindi agli organi di amministrazione e di controllo, l'onere di determinare il valore di liquidazione delle azioni comporta la difficoltà di dover contemperare l'interesse della Società (obbligo civilistico) con quello dei soci "cessati" ope legis che, per di più, nella fattispecie, sono amministrazioni pubbliche. A questo si aggiungono i rischi di "vendita a prezzo vile" della partecipazione, ovvero, a fronte di difficoltà di cessione delle quote azionarie, di messa in liquidazione della Società (ipotesi residuale prevista dal codice civile).

Tanto considerato, la Regione Puglia ha ritenuto doveroso, sul piano istituzionale, inviare a tutti i soci pubblici della Società Terme di Santa Cesarea SpA una nota (prot. n. AOO\_021 0001041 del 25 febbraio 2014) con la quale, "al fine di evitare possibili profili di depauperamento patrimoniale per i soci pubblici e soprattutto per assicurare l'individuazione di un nuovo assetto societario ed imprenditoriale in grado di interagire positivamente con la filiera del territorio, assicurare un nuovo apporto di know how e risorse per investimenti e, non da ultimo, per salvaguardare i posti di lavoro, si invitavano le amministrazioni pubbliche a considerare la possibilità di procedere unitamente alla Regione Puglia, attraverso un'unica procedura di evidenza pubblica, alla cessione delle quote azionarie tuttora detenute, da avviarsi in tempi rapidi e comunque tali da consentire il rispetto della scadenza del 30 aprile p.v."

La predetta nota ha inteso avviare un percorso congiunto, atto per un verso a garantire le pubbliche amministrazioni socie dal rischio di un deprezzamento delle rispettive quote azionarie e per l'altro ad individuare modalità, procedure ed orientamenti condivisi e fortemente motivati sul piano istituzionale, sulla base dei quali formulare indirizzi per un percorso di dismissione ispirato alla più ampia e articolata tutela del territorio e del sistema socio-economico ed occupazionale sul quale insiste l'attività della Società.

Con nota prot. n. 1720 tit. IV. del 3 marzo 2014 il Comune di Santa Cesarea, tra le altre cose, dichiarava la non adesione alla procedura prospettata, riservandosi eventuali ulteriori determinazioni. Allo stato, inoltre, non sono pervenuti riscontri da parte degli altri soci pubblici (Amministrazione Provinciale di Lecce, Comune di Castro, Comune di Minervino di Lecce, Comune di Poggiardo).

Per altro verso rileva considerare che lo statuto della Società termale prevede per l'approvazione di atti di particolare rilevanza (modifiche dell'oggetto sociale, proroga o scioglimento anticipato della società, aumento o riduzione del capitale sociale oltre i casi previsti dalla legge, ogni cambiamento dello statuto sociale, assunzione o dismissione di partecipazioni di controllo in altre imprese, acquisto, permuta, donazione di beni immobili di valore superiore a 100.000 Euro ed aziende, costituzione di servitù attive e passive o di altri diritti reali, nomina di Amministratore delegato o di comitato esecutivo cui attribuire funzioni generali o specifiche) che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria e tanto in prima quanto in seconda convocazione, deliberi con il voto favorevole dei quattro quinti del capitale sociale.

Tali disposizioni, oltre ad essere particolarmente limitative sul piano dell'operatività gestionale della Società, assumono rilievo ai fini della determinazione del valore di dismissione della quota azionaria detenuta dalla Regione Puglia, che sebbene maggioritaria, non garantisce il controllo con riferimento alle decisioni strategiche innanzi richiamate. Detta circostanza, che insieme agli altri aspetti istituzionali si poneva alla base della proposta di dismissione congiunta formulata dalla regione agli altri soci pubblici, non risulta neutra, specie se si considerano i possibili profili di rilevanza erariale e contabile.

Premesso tutto quanto innanzi, ed atteso che gli altri soci pubblici possono sempre aderire alla procedura di dismissione, nel rispetto del disposto dell'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2014, appare opportuno e necessario l'avvio immediato del procedimento di dismissione da parte dell'Ente Regione tanto al fine di:

- scongiurare la cessazione dalla qualità di socio ope legis in costanza dell'attivazione di una procedura di dismissione;
- valorizzare al meglio, attraverso apposita procedura valutativa, la quota azionaria detenuta dalla regione, oltre che di quella detenuta da parte di altri soci pubblici, atteso che questi ultimi potrebbero decidere di associarsi nel corso della procedura di dismissione, onde evitare possibili profili di danno erariale;
- individuare l'acquirente a valle di apposita procedura di evidenza pubblica finalizzata alla scelta di soggetti dotati di adeguato know how e professionalità oltre che di dimostrata capacità finanziaria, ponendo in essere anche apposite clausole di tutela degli interessi socio-economici del territorio interessato e dei livelli occupazionali;
- salvaguardare la continuità della gestione e contestualmente il patrimonio della Società, limitando

anche l'insorgenza di possibili contenziosi derivanti dalla determinazione del valore della quota azionaria.

Ritenuto che l'onere da sostenere è riconducibile a spesa derivante dalla legislazione vigente ed ha i requisiti della imprevedibilità, improrogabilità ed imprescindibilità all'atto di approvazione del bilancio, richiesto dall'art. 50 della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 46/2013 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia", ed in particolare l'art. 7, rubricato "Fondo di riserva per le spese impreviste", che stabilisce la dotazione del capitolo 1110030 - UPB 06.02.01 per l'esercizio finanziario 2014, specificando le modalità di attivazione ai sensi dell'art. 50 della l.r. 28/2001.

Visto che il capitolo 1110030 - UPB 06.02.01 per l'esercizio finanziario 2014, presenta attualmente la necessaria disponibilità.

Tenuto conto che l'attuazione della procedura innanzi descritta, in ragione dei precedenti richiamati in narrativa, comporta una spesa che presumibilmente è quantificabile in Euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) comprensiva di ogni onere.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Prelevare, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110030 del bilancio 2014 "Fondo di riserva per spese impreviste" la somma di euro 45.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione al capitolo 3980 di spesa del bilancio regionale 2014 della U.P.B. 06.03.01, denominato "Interventi per studi di fattibilità e valutazione tecnico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipate dalla regione e per la predisposizione di piani di ristrutturazione (art. 10, L.R. 38/2011)".

Ai successivi provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, provvederà con proprio atto, da assumersi entro il corrente anno finanziario, il dirigente del Servizio Controlli, titolare della U.P.B. 06.03.01.

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- autorizzare il prelevamento in termini di competenza e cassa dal capitolo 1110030 del bilancio 2014 "Fondo di riserva per le spese impreviste", della somma di Euro 45.000,00 e la contestuale iscrizione al capitolo 3980 di spesa del bilancio regionale 2014 della U.P.B. 06.03.01, denominato "Interventi per studi di fattibilità e valutazione tecnico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipate dalla regione e per la predisposizione di piani di ristrutturazione (art. 10, L.R. 38/2011)";

- disporre la dismissione della partecipazione attualmente detenuta dalla Regione Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea SpA, in ottemperanza dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

- attivare procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetto qualificato cui conferire incarico per la valutazione della quota azionaria detenuta dalla Regione Puglia nella Terme di Santa Cesarea SpA, nonché di eventuali altre quote azionarie di altre Pubbliche Amministrazioni nella medesima Società, provvedendo altresì all'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenziali;

- demandare al Servizio Controlli l'adozione entro il corrente esercizio finanziario dei successivi provvedimenti, e delle conseguenti registrazioni contabili, per l'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetto qualificato cui conferire incarico per la valutazione di cui al punto precedente, e successivamente per l'espletamento di ulteriore procedura ad evidenza pubblica per perfezionare la dismissione della partecipazione detenuta dalla ragione;

- stabilire i seguenti indirizzi prioritari per la qualificazione della procedura di evidenza pubblica per la dismissione:

a) garanzia della tutela dei livelli occupazionali;

b) dimostrazione delle capacità tecniche e finanziarie attraverso la presentazione di specifico piano di rilancio e connesso piano di investimento;

c) inserimento della Società in network internazionali di settore;

d) tutela dell'indotto economico e sostegno alla promozione turistico/culturale dell'area territoriale di riferimento;

- notificare la presente, a cura del Servizio Controlli, alla Società affinché ponga in essere tutte le azioni finalizzate alla più efficace collaborazione alle attività di cui sopra;

- disporre ai sensi dell'art. 50, comma 3 della LR 28/2001 e s.m.i., che il presente provvedimento sia allegato al rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2014;

- pubblicare la presente sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---